

INPS

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 28 GIU. 2018

OGGETTO: ricorso n. 751637649 del 31.08.2016 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino (matricola INPS: n. 5903436459 - C.F. 80004050417) - Direzione Provinciale INPS di PESARO

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Rilevato che la Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino inquadrata nel settore commercio/terziario, in data 31 maggio 2016, ha inoltrato alla Direzione provinciale di Pesaro istanza con cui ha chiesto la variazione dell'inquadramento aziendale dal settore commercio/terziario, al settore agricoltura nonché la restituzione dei contributi versati nel settore terziario, nei limiti della prescrizione decennale, al netto di quelli dovuti dall'inquadramento nel settore agricoltura;

Visto il ricorso proposto dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino, in data 31 agosto 2016, avverso il silenzio-rigetto da parte dell'INPS;

Rilevato che la ricorrente ritiene che le attività da essa svolte sono caratterizzate dalla funzione prevalente di supporto e di sostegno all'attività di produzione agricola esercitata dai soci ed in quanto tale devono essere considerate connesse a quella agricola;

Preso atto che la Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino, parte costituente del sistema CIA, è una associazione volontaria che tutela e cura gli interessi degli operatori del settore agricolo e di tutti coloro che operano nel sistema agricolo ad essa aderenti, svolge servizi di consulenza e assistenza ai propri iscritti nonché attività di formazione e informazione agli stessi;

Preso atto, altresì, che ai dipendenti della Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino si applica il CCNL del settore terziario servizi;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 che, all'art. 49, comma 1, lettera c), prevede che la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è disposta dall'Istituto e stabilita nel settore agricoltura per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

Tenuto conto che la Sentenza della Corte di cassazione del 15 maggio 2013, n. 11707, richiamata dalla ricorrente nelle motivazioni del ricorso, in ogni caso esplica e limita i suoi effetti tra le parti e non contiene alcuna indicazione generale applicabile alla fattispecie in esame;

Tenuto conto, altresì, che, in una fattispecie analoga a quella in esame, il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 443/2017, ha respinto il ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Frosinone contro l'Inps, confermando la correttezza dell'inquadramento della ricorrente nel settore Servizi/Commercio operato dall'Istituto;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

la reiezione del ricorso proposto da Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale